



Comune di CASTELNUOVO

Provincia di Trento

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
PULIZIA DEI CAMINI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27.05.2021

ART. 1- OGGETTO FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le modalità per la pulitura dei condotti di evacuazione fumi (canne fumarie/camini) a servizio di apparecchi alimentati con combustibile solido, liquido e gassoso, in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizi antincendi), ai sensi del D.P.P 09.08.2012n. 15-90/Leg., fermo restando il rispetto delle norme tecniche, della normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti e delle prescrizioni date dal costruttore in riferimento alla costruzione ed alla messa in opera di ogni elemento che compone il sistema di scarico fumi.

La finalità di queste disposizioni è quella di ridurre i rischi di incendi e di intossicazione dovuti al ristagno dei prodotti della combustione all'interno dei locali.

Per la manutenzione degli impianti termici si fa espresso rinvio alla normativa prevista dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 - Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

ART. 2- OBBLIGATORIETA' DEL SERVIZIO

Agli effetti della regolare manutenzione degli impianti termici al fine della conseguente prevenzione degli incendi e delle intossicazioni da monossido di carbonio, è obbligatorio ex art. 14 della Legge Regionale 20 agosto 1958, n. 24 anche nel Comune di Castelnuovo il controllo e la pulizia dei camini/canne fumarie a servizio di generatori alimentati con combustibile solido, liquido e gassoso di tutti gli impianti termici in esercizio, anche saltuario;

ART. 3- IMPIANTI INTERESSATI

I camini o canne fumarie oggetto del presente regolamento sono quelle al servizio di apparecchi generatori di calore a combustibile solido, liquido e gassoso, alimentati a: ciocchi di legno, cippato, pellets, gasolio, kerosene, GPL e metano.

Secondo il D.M. 37/2008, art. 1, comma 2, lettera C, il camino/canna fumaria unitamente all'apparecchio generatore di calore, di qualsiasi natura e specie esso sia, è considerato impianto termico. Una sola parte, come il camino/canna fumaria, è considerata porzione d'impianto.

ART. 4 - SCADENZE

La pulizia dei camini/canne fumarie degli impianti termici in esercizio devono essere effettuati obbligatoriamente tenendo come scadenza base minima i seguenti termini:

- per gli impianti a combustibile solido (ciocchi di legno, cippato, pellet): ogni 40 quintali di combustibile consumato e, in ogni caso, almeno una volta all'anno;
- per gli impianti a combustibile liquido e gassoso: ogni due anni;

Indipendentemente dalle scadenze previste nel primo comma del presente articolo, la pulitura e il controllo dei condotti di evacuazione fumi dell'impianto termico devono essere effettuate prima di ogni riavvio dopo lunghi periodi di inutilizzo e ogni qual volta si verificano fenomeni di malfunzionamento.

L'installatore dell'impianto termico può prescrivere, sulla base delle indicazioni del produttore dell'apparecchio, di effettuare la pulizia del camino con maggior frequenza, anche più volte l'anno a seconda dell'impianto. In tal caso il proprietario/ affittuario/ amministratore dovrà richiedere o svolgere le pulizie e richiedere il controllo extra.

Gli impianti termici di esercizi pubblici, attività di ristorazione o industriali, dovranno essere puliti e controllati ogni qualvolta il bisogno lo richieda e comunque non oltre alle scadenze sopra indicate. Nel caso di trasformazione dell'impianto da biomassa a gasolio, GPL, metano o viceversa, si deve

procedere ad una pulizia e ad un controllo accurato dell'impianto di evacuazione fumi, dopodiché la pulizia e il controllo andranno effettuati secondo normative specifiche di settore.

ART. 5 - SOGGETTI INTERESSATI

I proprietari, affittuari, amministratori sono responsabili del rispetto delle scadenze di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Per procedere al controllo e spazzatura dei camini degli impianti termici in esercizio i proprietari, affittuari, amministratori devono rivolgersi ad una impresa di spazzacamino, salvo quanto disposto dal successivo comma terzo.

I proprietari, affittuari, amministratori possono provvedere direttamente alla pulitura dell'impianto termico. Per poter svolgere direttamente la pulitura dell'impianto termico i proprietari, affittuari, amministratori devono essere in possesso di idonea attrezzatura, devono essere in grado di svolgere tale attività, e devono munirsi di tutti i dispositivi di protezione individuale e adottare tutti gli accorgimenti previsti dalle norme in tema di sicurezza, esonerando, di conseguenza, l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità.

Nessuno può esercitare il mestiere di Spazzacamino sul territorio comunale senza la regolare iscrizione al Registro imprese della Camera di Commercio per tale specifica attività.

ART. 6 - OBBLIGHI PROPRIETARI / AFFITTUARI / AMMINISTRATORI

E' dovere dei proprietari/affittuari/amministratori provvedere a che, durante lo svolgimento del lavoro di pulitura e controllo degli impianti termici in esercizio, siano chiuse completamente ed in modo adeguato tutte le aperture dei condotti/raccordi da fumo, onde evitare la fuoriuscita di fuliggine nei locali abitati.

E' dovere dei proprietari/affittuari/amministratori, durante lo svolgimento del servizio di spazzatura e controllo, facilitare l'accesso ai locali interessati e al tetto dello spazzacamino e informare lo stesso sull'esistenza di accessi facilitati quali botole o scale interne e sull'esistenza di sistemi di prevenzione rischi di caduta dall'alto ai sensi del D.P.G.P. 25/02/2008 n. 7-114 leg. mettendo a disposizione la relativa documentazione. E' inoltre dovere dei proprietari/ affittuari/amministratori permettere allo spazzacamino di essere libero di operare il suo compito a regola d'arte come meglio ritiene opportuno.

E' dovere dei proprietari/affittuari/amministratori aver cura che le porticine di ispezione dei camini site nei sotto tettoie negli scantinati siano, in ogni momento, accessibili, e devono aver cura che fra il condotto del fumo ed eventuali depositi di materiali vi sia uno spazio libero di almeno 50 cm per permettere l'ispezione.

ART. 7 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLO SPAZZACAMINO

Lo spazzacamino dovrà ottemperare alla richiesta dei proprietari, affittuari o amministratori in tempi ragionevoli, tenuto conto della sua programmazione degli interventi.

L'accesso al tetto dovrà avvenire usando tutte le precauzioni e le cautele per evitare danni e nel rispetto delle indicazioni delle norme antinfortunistiche in vigore per tutelare l'incolumità e la sicurezza dei lavoratori, esonerando, di conseguenza, l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità.

Lo spazzacamino ha l'obbligo al termine del servizio di pulizia del camino di compilare il registro di pulizia camini di cui al successivo art. 13 ed essere in possesso di idonea assicurazione per responsabilità civile

ART. 8 - FORME ALTERNATIVE DI PULIZIA

Su tutto il territorio comunale sussiste il divieto assoluto di pulire i camini/canne fumarie mediante il sistema della "bruciatura controllata".

Devono essere adottati sistemi come la fresatura o la martellatura del camino. Se necessario deve essere ripristinato un adeguato rivestimento interno.

ART. 9 - SITUAZIONI DI PERICOLO

Nel caso in cui lo spazzacamino o il proprietario/affittuario/amministratore, durante le regolari operazioni di visita, controllo e pulizia, rilevasse situazioni di pericolo o anomalie gravi e ritenute pericolose per possibili incendi come ad esempio: camini costruiti con materiali non idonei, assente o insufficiente coibentazione del passaggio attraverso la copertura dell'edificio, assenza della camera di raccolta e del relativo portello d'ispezione, fessurazioni ecc. è obbligato ad informare immediatamente per iscritto il proprietario dell'impianto, l'Amministrazione comunale ed il Corpo dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti.

ART. 10 - RISPETTO DEL REGOLAMENTO

Il Sindaco, quale responsabile della sicurezza e della prevenzione incendi del proprio comune, ha il diritto e il dovere di far controllare, secondo le modalità che riterrà più opportune e che gli sono consentite dalla legge, il rispetto del presente regolamento.

Per gli interventi di controllo il Sindaco potrà avvalersi dell'intervento dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti e/o esperti del settore.

ART. 11 - CONTROLLI

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento controlli, per verificare il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento da parte dei proprietari/affittuari/amministratori, secondo le modalità che riterrà più opportune, anche avvalendosi di personale tecnico competente o dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti. In tal caso sarà a carico del proprietario/affittuario/amministratore eventualmente inadempiente il rimborso delle spese sostenute per il controllo, e saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 16 del presente regolamento.

L'Amministrazione comunale può compiere controlli in ogni momento, dello svolgimento del servizio e del rispetto delle norme contenute nel presente regolamento da parte degli spazzacamini, secondo le modalità che riterrà più opportune, anche avvalendosi di personale tecnico competente o dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti, e anche attraverso richieste informazione ai proprietari/affittuari/amministratori, e, nel caso, provvedere con il richiamo, fino alla eventuale revoca del permesso.

Ai sensi dell'art. 28, lett.b, della L.R. 20 agosto 1954, n° 24, il controllo di cui al presente regolamento da parte dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti è considerato servizio a pagamento. Per tale controllo la Giunta Comunale fisserà e potrà aggiornare annualmente una quota a titolo rimborso spese, che il singolo proprietario verserà all'atto della visita, dietro rilascio di idonea ricevuta. I proventi per il servizio reso verranno iscritti al bilancio di gestione del Corpo dei vigili del fuoco.

ART. 12 - TARIFFE e ELENCO degli SPAZZACAMINI

Affinché la cittadinanza possa consultarlo in ogni momento, il Comune pubblica nell'apposita sezione dedicata del sito internet e/o con altre forme di pubblicità, l'elenco aggiornato degli spazzacamini, che hanno presentato domanda in Comune, in carta semplice, (il cui schema è messo a disposizione sul sito web del Comune) completo delle tariffe dagli stessi fornite e praticate, comprensive del costo dei servizi aggiuntivi forniti e del costo dell'attrezzatura utilizzata.

Le tariffe saranno corrisposte dai proprietari/affittuari/amministratori direttamente allo spazzacamino incaricato all'atto dell'effettuazione del servizio il quale rilascerà la relativa ricevuta.

Il tariffario prevede gli interventi standard di pulizia e controllo. Le operazioni non previste dal tariffario, e che venissero richieste dal proprietario/affittuario /amministratore o che si presentasse la necessità di eseguire, verranno concordate tra le parti.

ART. 13 - REGISTRO DI PULIZIA CAMINI

E' obbligatorio registrare l'avvenuto intervento, sia di sola pulizia o di solo controllo che di pulizia e controllo, sull'apposito "Registro di pulizia camini", reperibile anche presso la sede comunale.

Il libretto va compilato da parte del proprietario/affittuario/amministratore o dallo spazzacamino, a seconda di chi svolge materialmente l'intervento, conservato dal proprietario/affittuario/amministratore con cura, ed esibito ad ogni controllo da parte del Comune o del Corpo dei Vigili del Fuoco territorialmente competente e ad ogni intervento da parte dello spazzacamino.

Deve essere conservato un registro per ciascuna canna fumaria; se la canna fumaria non è "in esercizio", cioè non è collegata ad alcun generatore oppure è collegata ad un generatore disattivato (cioè posto nella condizione di non poter funzionare), tale condizione va annotata nel relativo registro riportando la data di disattivazione e la motivazione; nel momento in cui la canna fumaria dovesse essere riutilizzata, sarà necessario annotare la riattivazione dell'apparecchio nel registro.

ART. 14 - ADEMPIMENTI IN CASO DI INCENDI DI SISTEMI DI EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DA COMBUSTIONE

I Vigili del fuoco che intervengono per lo spegnimento di un incendio ad un sistema di evacuazione dei prodotti da combustione, segnalano l'evento al Sindaco, e verificano la regolare tenuta del registro.

Dopo l'incendio la canna fumaria potrà essere utilizzata solamente dopo una visita di controllo da parte di uno spazzacamino autorizzato abilitato alla verifica di idoneità e la rispondenza al DM 37/2008. Lo spazzacamino che effettua il controllo dovrà rilasciare un verbale scritto della visita con il relativo esito che dovrà essere trasmesso in copia al Comune.

ART. 15 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Il presente regolamento, disciplinando il controllo e la pulitura dei condotti di evacuazione dei fumi degli impianti termici, si riferisce agli interventi di ordinaria manutenzione.

Gli interventi di straordinaria manutenzione devono invece essere eseguiti da aziende abilitate secondo il D.M. del 22 gennaio 2008, n. 37, e deve essere rilasciata regolare Dichiarazione di conformità alla regola dell'arte come previsto dal medesimo D.M. 37/2008, art. 7.

ART. 16 - SANZIONI

I contravventori al presente regolamento, fatta salva l'ipotesi di reato, saranno puniti con le procedure previste dal Testo Unico delle Leggi Comunali e Provinciali e saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie da euro 100,00.- fino ad un massimo di euro 1.000,00.-.

ART. 17 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento risulta abrogato il precedente regolamento per l'esercizio della pulitura dei camini del Comune di Castelnuovo, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 11.03.2015